



## DELIBERA N. 137/20/CONS

### ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ GO COURIER PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI POSTALI APPROVATO CON DELIBERA N. 129/15/CONS

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 marzo 2020;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” (di seguito denominata legge n. 689/1981);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” e, in particolare, l'Allegato A;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 117 che, in modifica dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha prorogato, da ultimo, le funzioni del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTO, in particolare, l'art. 103, comma 1, del succitato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO, alla luce di quanto stabilito dall'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare “*ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti*”, opportuno procedere all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'atto di contestazione n. 19/19/DSP del 19 novembre 2019, notificato in pari data, nei confronti della società Go Courier;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Il fatto e la contestazione**

Dalle verifiche svolte dagli uffici dell'Autorità sul sito di Go Courier è emerso che la Società fornisce, tra gli altri, “*servizi di spedizione pacchi, documenti e di consegna merce in ogni parte d'Italia e del mondo*” in qualità di corriere espresso pur non avendo, come comunicato dal Ministero dello sviluppo economico (di seguito, MISE), il necessario titolo abilitativo all'offerta al pubblico di servizi postali.

A seguito delle risultanze preistruttorie del 23 settembre 2019 dell'Ufficio vigilanza e tutela dei consumatori, è stata pertanto predisposta la contestazione 19/19/DSP per la violazione dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*”, approvato con delibera n. 129/15/CONS, sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 261/99.

### **2. Deduzioni difensive**

La società Go Courier, alla quale era stata indicata, ai sensi dell'art. 18 della l. 689/81 e dell'art. 9 del Regolamento, la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti e di chiedere di essere sentita dall'Autorità entro il termine di trenta giorni dalla notifica

della contestazione, non ha trasmesso, né allo scadere del termine indicato, né successivamente, alcuna memoria di difesa né altra documentazione, né ha richiesto di essere ascoltata.

### **3. Risultanze istruttorie**

Il legislatore nazionale, nel trasporre la direttiva postale 97/67/CE (coordinata con le modifiche apportate dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE) nell'ordinamento italiano, ha delineato un regime abilitativo con due tipologie di titoli abilitativi: la licenza individuale per l'offerta al pubblico di servizi postali non riservati che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale (articolo 5 del d.lgs. n. 261/1999) e l'autorizzazione generale (articolo 6 del d.lgs. n. 261/1999) per l'offerta di servizi non rientranti nell'ambito del servizio universale.

Tra i servizi soggetti ad autorizzazione generale rientrano i servizi postali a valore aggiunto, vale a dire i servizi che, pur essendo riconducibili al servizio universale, sono caratterizzati da prestazioni supplementari anche relative a singole fasi del servizio postale (es. consegna nelle mani del destinatario, garanzia di recapito ad una determinata ora, ritiro a domicilio, conferma dell'avvenuta consegna, possibilità di cambio di indirizzo, tracciamento elettronico, etc.). Il servizio di corriere espresso (come definito dall'art.1, comma 1, lettera c), della delibera n. 728/13/CONS) rientra tra questi.

L'autorizzazione generale è richiesta per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività postali connesse all'erogazione dei servizi. L'art. 1 del d.lgs. n. 261/1999 definisce come servizi postali *“i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto, e la distribuzione di invii postali”*. Il medesimo articolo precisa poi che invio postale è *“l'invio nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore dei servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale”*.

Da ultimo, il Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi definisce all'articolo 2, comma 1, come pacco *“l'invio postale diverso da un invio di corrispondenza, di peso massimo di 31,5 Kg”* mentre il comma 3 definisce come fornitore di servizi di consegna dei pacchi *“un'impresa che fornisce uno o più servizi di consegna dei pacchi”*.

È inequivocabile che Go Courier svolgendo attività postale di raccolta, smistamento e consegna di pacchi è tenuta al conseguimento del titolo abilitativo – autorizzazione generale – e che l'esercizio dell'attività senza il prescritto titolo abilitativo costituisce una violazione della normativa di settore e, precisamente, dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del *“Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali”* (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS).

#### **4. Valutazioni dell'Autorità**

Alla luce di quanto emerso dalle risultanze istruttorie risulta accertata la violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

##### **A. Gravità della violazione**

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'esercizio da parte della Società dell'attività postale senza titolo rileva nei confronti degli operatori concorrenti che operano in virtù dei necessari titoli abilitativi, ottenuti nel rispetto delle disposizioni normative di settore.

##### **B. Opera svolta dall'agente**

Con riferimento all'opera svolta dall'agente va considerato che l'impresa Go Courier, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, non risulta essersi attivata in nessun modo al fine di eliminare o attenuare le conseguenze della violazione commessa e continua a fornire servizi postali pur essendo priva di qualsiasi titolo abilitativo.

##### **C. Personalità dell'agente**

Alla società Go Courier non risultano essere state irrogate, in precedenza, sanzioni da questa Autorità. Dalle informazioni che si ricavano dal registro delle imprese, la ditta risulta essere dotata di undici addetti.

##### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche, la Società ha un fatturato di non modesta entità, pari a circa tre milioni di euro.

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 30.000,00 (trentamila/00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

#### **ACCERTA**

che la società GO Courier, con sede in Milano, Via Gioia Melchiorre 64, 20125, ha violato l'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e l'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del medesimo decreto legislativo;

## **ORDINA**

alla società Go Courier, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

## **INGIUNGE**

alla società Go Courier di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 137/20/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 137/20/CONS*”.

I termini per l’esecuzione del presente provvedimento sono computati tenuto conto di quanto disposto dall’art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Ai sensi degli artt. 135 comma 1, *lett. b)* e 119, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell’Autorità.

Roma, 31 marzo 2020

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE F.F**  
Nicola Sansalone